

Una sentenza della Corte di cassazione sulle Convenzioni contro le doppie imposizioni

L'imposta all'estero è detraibile

Anche se mancano dichiarazione o indicazione dei redditi

DI SAMUELE VALENTE

Le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi prevedono l'obbligo di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano l'imposta versata al fisco estero, anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. La norma interna, infatti, non può legittimamente limitare l'efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi in contrasto con esse né attribuire alle norme interne il carattere della cedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevoli al contribuente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 24205/2024.

Il caso. Il caso giunto all'attenzione degli Ermellini riguardava un contribuente che aveva lavorato come dipendente per una compagnia con sede in Gran Bretagna e direzione effettiva in Portogallo. I redditi derivanti dal suo lavoro venivano pertanto assoggettati alla ritenuta fiscale portoghese e non venivano dichiarati al fisco italiano. Il contribuente decideva poi di regolarizzare la propria posizione fiscale tramite la procedura di collaborazione volontaria. L'agenzia delle entrate, a questo punto, sosteneva che i redditi dovessero essere tassati anche in sede domestica. Inoltre, non veniva conosciuto il credito per le imposte pagate in Portogallo, in quanto il reddito estero non era stato indicato nella dichiarazione. Dinanzi al rifiuto del-

la richiesta di detrazione, il contribuente adiva le vie legali, chiedendo il rimborso delle imposte già pagate. La CTP accoglieva il ricorso, ma la CTR in appello annullava la sentenza di primo grado, avallando la posizione dell'agenzia. Il contribuente ricorreva, dunque, per la cassazione.

La decisione. In relazione al conflitto tra le disposizioni interne italiane e gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione italo-portoghese contro la doppia imposizione, la Suprema Corte rilevava inizialmente che l'articolo 165, comma 8, del Testo unico delle imposte sui redditi stabilisce che un contribuente residente in Italia e percettore di redditi esteri può beneficiare di una detrazione dell'imposta pagata all'estero, ma solo se sono rispettati determinati adempimenti formali, tra cui l'indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione dei redditi. Il caso in esame si presentava come una situazione di omessa dichiarazione dei redditi esteri, per cui il fisco italiano aveva rifiutato la detrazione. I giudici di piazza Cavour, tuttavia, chiarivano che la normativa interna non può prevalere sugli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, in particolare quelle contro la doppia imposizione. Questo principio si fonda sull'articolo 117 della Costituzione italiana, che stabilisce chiaramente che le norme di diritto internazionale prevalgono su quelle interne. Benché l'articolo 165 del TUIR richieda l'indicazione dei redditi esteri e il rispetto di altre formalità, l'obbligo internazionale di evitare la doppia imposizione non può essere subordi-

nato a tali adempimenti formali. L'Italia, infatti, ha un obbligo internazionale incondizionato, che si applica indipendentemente dal rispetto degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa fiscale interna. Lo stesso ordinamento tributario, nell'ambito delle imposte sui redditi, contiene delle disposizioni che attribuiscono prevalenza agli accordi internazionali conclusi dall'Italia. In altri termini, deve essere garantita la detrazione delle imposte pagate in Portogallo, come previsto dalla Convenzione, senza richiedere ulteriori requisiti. Con la Convenzione bilaterale l'Italia si è obbligata a limitare la sua sovranità in tema di imposizione fiscale; si è obbligata a far sì che i contribuenti che paghino le tasse al fisco portoghese in relazione ad elementi di reddito posti in essere in Portogallo, nel caso in cui siano assoggettati a tassazione anche in Italia in relazione a quegli stessi elementi di reddito, non subiscano una doppia imposizione.

La conclusione. Infine, la Corte di cassazione cassava la sentenza della CTR, accogliendo il ricorso del contribuente e ribadendo che l'Italia ha l'obbligo di detrarre le imposte pagate all'estero, nel rispetto dei limiti fissati dalle Convenzioni internazionali. Questo principio si applica anche in assenza di una corretta dichiarazione dei redditi esteri.

— © Riproduzione riservata — ■

